



NURSIND

SEGRETERIA NAZIONALE

Comunicato stampa

Roma 24 novembre 2017

La causa patrocinata da Nursind sul tempo divisa e passaggio delle consegne trova conferma definitiva in Corte di Cassazione.

Continua la lotta del sindacato Nursind a tutela dei diritti dei lavoratori. Dove il contratto tace arriva la giurisprudenza.

La segreteria territoriale di Nursind Pescara rende noto che il 22 novembre 2017 è stata depositata l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 27799/2017 che si è espressa in merito alla censura dell'ASL di Pescara avverso la sentenza della Corte d'Appello dell'Aquila che riconosceva al segretario territoriale Nursind, Antonio Argentini, il diritto a vedersi riconosciuti 10 minuti prima e dopo il turno di lavoro per compiere la vestizione/svestizione e prendere le consegne. Quest'ultimo punto è un elemento di novità e specifico della categoria che infatti la Cassazione ritiene *"per le funzioni che è chiamata ad assolvere lo scambio di consegne va considerato, di per sé stesso, meritevole di ricompensa economica"* sottolineando che in questo modo si è inteso *"imprimere a tale attività una nuova rilevanza, accrescendo la dignità giuridica della regola deontologica della continuità assistenziale."*

"Sono particolarmente soddisfatto per l'esito della causa - spiega il segretario Nursind Pescara, Antonio Argentini - che ha visto riaffermato un principio ormai consolidato anche attraverso altri ricorsi vittoriosi per gli infermieri e patrocinati dal sindacato. Il Nursind dimostra di voler parlare con i fatti muovendosi a tutela dei lavoratori anche dove i contratti sono lacunosi. Sappiamo che è sempre più difficile e spesso è l'estrema ratio - continua Argentini - trovare giustizia nelle aule del tribunale, ma in una situazione patologica di blocco della contrattazione e depotenziamento delle relazioni sindacali spesso non ci resta altra strada."

La causa è stata condotta, dal primo all'ultimo grado, dall'Avv. Carmine Ciofani che ha già positivamente concluso altri ricorsi in corte d'appello con centinaia di infermieri coinvolti dal Nursind.

La segreteria Nazionale nel ribadire l'impegno costante delle proprie strutture a difesa dei diritti degli infermieri, desidera porre in evidenza, in questo particolare

NURSIND - Via Belisario, 6 - Roma 00187 CF 95098210248 PEC nazionale@pec.nursind.it
nazionale@nursind.it - www.nursind.it - tel 0503160049 fax 0692913943 cell. 3484722368



NURSIND

SEGRETERIA NAZIONALE

momento in cui si sta scrivendo il nuovo contratto di lavoro, la necessità di trovare un riconoscimento di tale tempo proprio nel CCNL al fine di evitare inutili contenziosi che vedrebbero le aziende sanitarie soccombere in giudizio con aggravii di spesa notevoli considerata la prescrizione quinquennale.

Tale tema era già presente nella nostra piattaforma per il rinnovo del CCNL ma ora, con l'ordinanza della Cassazione a favore degli infermieri, la questione ha esiti pressoché certi.

Alleghiamo la sentenza per condividerla con tutti gli interessati e dare supporto alla battaglia comune per il bene della categoria.

Il Segretario Nazionale NurSind

Dr. Andrea Bottega

Allegato: Ordinanza Corte di Cassazione

22 NOV. 2017



27799/17

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 18040/2012

Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO - Presidente - Cron. 27799
 Dott. AMELIA TORRICE - Consigliere - Rep.
 Dott. DANIELA BLASUTTO - Consigliere - Ud. 28/06/2017
 Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO - Consigliere - CC
 Dott. ALFONSINA DE FELICE - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 18040-2012 proposto da:

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI PESCARA, in
 persona del legale rappresentante pro tempore,
 elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUNIO BAZZONI
 3, presso lo studio dell'avvocato DANIELE VAGNOZZI,
 rappresentata e difesa dall'avvocato GIULIO CERCEO,
 giusta delega in atti;

- **ricorrente** -**contro**

2017

3028

ARGENTINI ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA,
 VIA TACITO 64, presso lo studio dell'avvocato CARMINE
 CIOFANI, che lo rappresenta e difende giusta delega
 in atti;



- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 1239/2011 della CORTE
D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 22/12/2011
R.G.N. 307/2011;

Il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

CONSIDERATO

Che con sentenza in data 23/01/2012 la Corte d'Appello di L'Aquila, a conferma della sentenza del Tribunale di Pescara n.202/2011 ha dichiarato il diritto di Antonio Argentini, infermiere presso il Presidio Ospedaliero di Popoli ricadente territorialmente nell'AUSL di Pescara, a percepire la retribuzione maturata per il tempo utilizzato per la vestizione/svestizione della divisa aziendale e per dare/ricevere le consegne all'uscita e all'entrata dal proprio turno di lavoro, trattandosi di adempimenti connessi a un'effettiva e diligente prestazione, meritevoli pertanto di compenso economico.

Che avverso tale decisione interpone ricorso in Cassazione l'AUSL di Pescara con un unico motivo, cui oppone tempestivo controricorso Antonio Argentini.

Che entrambe le parti hanno depositato memorie. AUF

RITENUTO

Che nell'unica censura l'Ausl ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1 d.lgs. n.66/2003, del c.c.n.l. per il comparto sanità 2001, integrativo del c.c.n.l. del 1999, nonché del c.c. integrativo aziendale del 2003, dell'art. 2004, co.2 cod. civ., dell'art. 2697 cod. civ. e di ogni norma e principio in materia di onere della prova; deduce altresì il vizio di omessa e carente motivazione in relazione all'art. 360, n.5 del codice di rito.

Che quanto alla retribuibilità dei tempi per la vestizione/svestizione la motivazione della sentenza gravata si porrebbe in palese contrasto con le norme richiamate, in quanto, tale attività rientrerebbe nella diligenza preparatoria, intesa nei limiti della normalità socio culturale che a essa la giurisprudenza riconnette. Che nel caso in esame le norme contrattuali fanno obbligo al lavoratore di indossare non già da casa, per evidenti motivi d'igiene e sanità pubblica, ma prima e dopo l'uscita dai relativi reparti, camice e mascherina protettiva e che pertanto, non risulta essere stato provato che su

tale adempimento l'azienda abbia svolto mai un controllo, né che il lavoratore fosse obbligato a indossare la divisa prima della timbratura del cartellino; che dunque, l'attività in oggetto potrebbe tutt'al più configurarsi quale adempimento di un obbligo di diligenza preparatoria.

Che quanto al secondo punto oggetto della sentenza, concernente il passaggio di turno al fine di assicurare la continuità terapeutica ai pazienti, l'Ausl ricorrente ritiene che quest'esigenza possa dirsi soddisfatta dalle annotazioni in cartella (c.d. scheda infermieristica), ove sono puntualmente riportate le pratiche eseguite e da eseguire; che, inoltre, il contratto integrativo aziendale prevede la rotazione dei lavoratori entro un *range* temporale di trenta minuti, secondo la formula organizzativa c.d. dell'avvicendamento dinamico di squadra, così da consentire che nel tempo necessario al passaggio di consegne, i reparti non siano lasciati mai completamente sguarniti.

Che, laddove si renda necessario un prolungamento, oltre il proprio turno, e la formula flessibile dell'avvicendamento non si riveli sufficiente, enterebbe in soccorso l'altra tecnica dell'autorizzazione postuma dell'orario reso oltre il turno prestabilito da parte del coordinatore del reparto, onde permettere al turnista successivo di assumere informazioni e prescrizioni da chi l'ha preceduto, nel caso in cui ciò sia richiesto dalla gravità del caso.

Che l'unica censura è infondata.

Che sotto ambedue i profili controversi, sia quello concernente il cambio abito sia quello relativo al cambio turno, entrano in gioco comportamenti integrativi e strumentali all'adempimento dell'obbligazione principale, i quali nondimeno appaiono funzionali ai fini del corretto espletamento dei doveri deontologici della presa in carico del paziente e della continuità assistenziale.

Che quanto al tempo per la vestizione/svestizione, la giurisprudenza di questa Corte, che lo considera tempo di lavoro ove qualificato da eterodirezione, in difetto della quale l'atto rientra nell'obbligo di diligenza preparatoria e non dà titolo ad autonomo corrispettivo (Cass. n.9215/2012), non è invocabile nel caso in esame, in quanto, non essendo detta attività

svolta nell'interesse dell'azienda bensì dell'igiene pubblica, essa deve ritenersi implicitamente autorizzata da parte dell'AUSL.

Che la Corte territoriale ha correttamente affermato il diritto alla retribuzione soltanto per il tempo effettivo eventualmente di volta in volta utilizzato dal lavoratore; che pertanto il punto qualificante della controversa materia diventa verificare se i tempi di vestizione/svestizione siano stati utilizzati fuori o all'interno dell'orario di lavoro.

Che la sentenza gravata, nel sostenere il diritto alla retribuzione per il tempo di vestizione/svestizione del personale infermieristico ha affermato che nel caso di specie "...l'incombente ancorché correlato alla fase preparatoria, non è rimesso alla libertà del lavoratore, tanto che il datore può rifiutarne la prestazione senza di esso", e pertanto, non essendo stato accertato che tale attività si fosse svolta entro l'orario di lavoro, il tema della non retribuzione non si pone in quanto non ha costituito oggetto di prova nell'ambito del giudizio di merito, a nulla rilevando in tal caso il riferimento all'esercizio del potere di eterodirezione datoriale, invocato da questa Corte per fattispecie tutt'affatto diversa, non adattabile al caso in esame;

Che per quanto riguarda il lavoro all'interno delle strutture sanitarie, nel silenzio della contrattazione collettiva integrativa, il tempo di vestizione/svestizione dà diritto alla retribuzione, essendo detto obbligo imposto dalle superiori esigenze di sicurezza e igiene riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto; che, tuttavia, la declaratoria di tale diritto è subordinata all'accertamento di quanto di volta in volta è in concreto avvenuto.

Che quanto al cambio di consegne nel passaggio di turno, adempimento, anch'esso necessariamente connesso alle peculiarità del servizio sanitario, risponde al vero - come sostiene il controricorrente - che la Corte territoriale, col non reputare soddisfatta l'esigenza della presa in carico del paziente, né dal sistema di turnazione flessibile, né dalla prassi delle annotazioni sulla scheda infermieristica, mero scambio cartaceo riguardante la terapia somministrata, e con l'affermare che, "... in quanto riferibile ai tempi di una diligente effettiva prestazione di lavoro", per la funzione che è chiamata ad assolvere, lo scambio

Ades

assolvere, lo scambio di consegne va considerato, di per sé stesso, meritevole di ricompensa economica, ha inteso imprimere a tale attività una nuova rilevanza, accrescendo la dignità giuridica della regola deontologica della continuità assistenziale.

Essendo, pertanto, infondata l'unica censura, il ricorso va rigettato *con* *condanna alle spese di legittimità della parte soccombente.*

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento nei confronti del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge.

Così deciso nell'Udienza Camerale del 28/06/2017

Il Presidente

(Dott. Giuseppe Napoletano)

IL CANCELLIERE
Maria Pia Giacoia

Depositato in Cancelleria

oggi, 22 NOV. 2017



IL CANCELLIERE
Maria Pia Giacoia